



COMUNE DI BREBBIA (VA)

Sede Municipale: Via della Chiesa 2 – 21020 (VA)

Partita IVA e Codice Fiscale: 83000650123

Telefono : 0332/771861

Telefax: 0332/773539

Indirizzo e-mail: infollpp@comune.brebbia.va.it

N. 27 / 2011 Reg. Ordinanze

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE - DISPOSIZIONE A CARATTERE IGIENICO-SANITARIO RELATIVO ALLO SVILUPPO INCONTROLLATO DELLE COLONIE DI PICCIONI - DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE CIBO AI VOLATILI.

IL SINDACO

Visto il T.U. delle Leggi Sanitarie R.D 27 Luglio 1934 n° 1265 e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23.12.1978, n° 833, "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

Visto il D.Lgs 31/03/1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15/03/1997, n° 59;

Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine all'adozione di Ordinanze in materia di igiene e sanità;

Rilevato che la presenza di piccioni nell'ambiente urbano può causare danni agli edifici e alla salubrità dell'ambiente urbana, poiché le loro deiezioni, in gran parte evacuate nei nidi e sui tetti, ostruiscono canali e gronde, provocano infiltrazioni nelle strutture edili e costituiscono un pericoloso ricettacolo di patogeni trasmissibili anche all'uomo;

Atteso che in alcuni luoghi del territorio comunale privati cittadini distribuiscono quotidianamente cibo ai colombi aumentando di fatto la loro capacità di riproduzione in modo innaturale contribuendo così ad aggravare un fenomeno che può arrecare seri danni alla collettività;

Atteso che l'inurbamento dei volatili è un fenomeno di particolare attualità;

Preso atto delle comunicazioni di diversi cittadini riguardanti inconvenienti igienici a causa della presenza di piccioni in ambito urbano;

Considerato che la presenza di piccioni/colombi rappresenta un pericolo sanitario imminente per una categoria di cittadini sofferenti di allergia ai virus apportati dai piccioni/colombi e dai loro escrementi;

Vista la proposta del Dipartimento di Prevenzione Veterinario – Distretto Veterinario Nord – di Varese;

Ritenuto di dover tutelare la salute pubblica locale prevenendo l'emergere di patologie (rischio di trasmissione della clamidia) favorite dall'eccessiva diffusione dei piccioni (*Columba livia* var. domestica), nel territorio comunale nonché sfavorire la maggiore diffusione di malattie specifiche tra gli stessi animali;

Precisato che l'incremento della popolazione volatile era ed è tuttora determinato dalla somministrazione di cibo e dalla facilità di trovare spazi nei sottotetti ed in luoghi abbandonati di pertinenza dei manufatti in particolare nei centri storici, essendo nota l'abitudine dei piccioni ad occupare soffitte, solai, sottotetti che offrono riparo o luogo per la nidificazione;

Ritenuto pertanto di dover limitare l'apporto alimentare "artificiale" per i piccioni e ridurre i luoghi utilizzati per la loro nidificazione quali sottotetti, cornicioni, buchi in muri di palazzi, edifici dimessi e fabbricati di varia natura;

Richiamato l'articolo 3.2.10 del Regolamento locale di igiene che detta misure contro la penetrazione dei volatili e di animali in genere nei fabbricati;

Richiamato inoltre l'articolo 3.1.11 del regolamento locale di igiene che reca norme sulla manutenzione e revisione delle costruzioni, nonché sul risanamento degli edifici perché siano mantenute le normali condizioni di abitabilità ed igiene;

Richiamato inoltre l'articolo 3.2.9 del regolamento locale di igiene che detta le modalità di costruzione e di funzionamento delle gronde e dei pluviali dei fabbricati;

Considerata la necessità di eliminare la situazione di degrado sopra descritta al fine di :

- garantire l'igiene del suolo pubblico e dell'abitato;
- garantire un corretto approccio con le problematiche di gestione e conservazione della fauna selvatica, che in quanto tale va apprezzata e valorizzata, con il rispetto tuttavia dei principi che regolano il sistema naturale, posto che determinati comportamenti, che sul piano della sensibilità umana possono apparire meritevoli, si rivelano poi estremamente dannosi per le popolazioni selvatiche andando ad interferire con i delicati e complessi meccanismi di autoregolazione delle medesime;
- prevenire le possibili eventuali ricadute sul piano igienico sanitario derivanti dalla presenza di una popolazione numericamente rilevante di volatili in condizioni ambientali per essa non naturali.

Ritenuto pertanto di dover provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento per motivi sanitari e di igiene a tutela della salute pubblica;

Visto il Regolamento di Igiene e il vigente Statuto Comunale;

per i motivi espressi in premessa,

ORDINA

1. ai proprietari di edifici situati in ambito urbano e chiunque a qualsiasi titolo vanti diritti reali su immobili esposti alla nidificazione ed allo stazionamento dei piccioni, sono invitati a provvedere a proprie cure e spese e nel minor tempo possibile a:

- rimuovere gli escrementi di piccione/colombi dagli edifici di pertinenza, effettuando nel contempo accurate operazioni di sanificazione;
- provvedere alla chiusura di ogni luogo utile alla nidificazione dei piccioni/colombe, quali locali sottotetti, mediante adeguati accorgimenti tecnici es. chiusura buchi, sottotetti, ecc... e predisporre dissuasori di posa sugli edifici che in ogni caso dovranno essere di tipo passivo non traumatico per l'avifauna;
- è vietato a chiunque somministrare cibo ai piccioni/colombi e di gettare sul suolo mangime, scarti e avanzi alimentari;

INFORMA ED AVVERTE

- i competenti uffici comunali e gli agenti della Forza Pubblica e i competenti servizi dell'Azienda Sanitaria Locale vengono incaricati di vigilare sull'esecuzione della presente ordinanza ed assicurarne il rispetto nei modi e forme di legge.
- La sanzione pecuniaria amministrativa prevista nei confronti di chiunque violi la presente Ordinanza è di Euro 25,00 fino ad un importo massimo di Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
- Ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio nel termine di sessanta giorni dalla data di notifica o notorietà del presente provvedimento, oppure, in via alternativa, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla data della stessa.

DISPONE

- La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Brebbia per giorni trenta nonché la divulgazione della stessa mediante affissione di manifesti negli appositi spazi a maggior visibilità del territorio.
- La presente ordinanza, verrà resa nota, all'A.S.L. n.1 di Varese - Servizio Igiene e Sanità Pubblica nonché al Servizio Veterinario, alla Forza Pubblica e all'Ufficio di Polizia Locale.

Dalla Residenza Comunale, 27 Ottobre 2011



IL SINDACO
Domenico Gioia